

LEGGE REGIONALE

"Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi".



LEGGE REGIONALE

"Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

ART. 1

Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle seguenti associazioni privatizzate ai sensi degli artt. 113 e 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio:


-	Unione Italiana Ciechi	25%
-	Ente nazionale per la protezione assistenza ai sordomuti	9%
-	Associazione nazionale mutilati e invalici del lavoro	9%
-	Associazione nazionale vittime civili di guerra	4%
	Unione nazionale mutilati per servizio	13%
-	Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	19%
-	Associazione nazionale mutilati e invalidi civili	16%
-	Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra	5%

ART. 2 (Documentazione)

- 1. I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi Sociali:
- a) domanda in carta da bollo da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a firma del legale rappresentante regionale:
- b) bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;
- c) relazione sull'attività svolta.
- 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato, con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia Assessorato Ragioneria che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo-contabili.
- 3. La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'associazione inadempiente dalla assegnazione dei contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione corrispondente dell'erogando contributo.

ART. 3

1. Per l'anno in corso la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.



ART. 4

1. E' abrogata la l.r. 30 dicembre 1974, n. 46 "Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia".

ART. 5 (Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1993 in £. 660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap. 0784020 "Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi" del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 della Regione Puglia.
- 2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
f.to (dott. Renato Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 26 ottobre 1993 ed é conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI F.to (sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)